



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**59/2013**

**APRILE/15/2013 (\*)**

*30 Aprile 2013*

**L'INPS COMUNICA LE MODALITA'  
ESPOSITIVE NEL FLUSSO UNIEMENS  
DELLE INDENNITA' ANTICIPATE DAL  
DATORE DI LAVORO A TITOLO DI  
CONGEDO OBBLIGATORIO E  
FACOLTATIVO DEL PADRE  
LAVORATORE.  
POSIZIONATO L'ULTIMO TASSELLO  
NECESSARIO PER LA PIENA  
OPERATIVITA' DELLA INNOVATIVA  
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELLA  
LEGGE "FORNERO".**

L'INPS, con il **messaggio n° 6499 del 18 aprile 2013**, ha fornito le ultime istruzioni, di carattere strettamente operativo, che mancavano per la completa definizione dei nuovi istituti a favore del padre lavoratore.

Come noto, l'art. 4 comma 24 lett. a) della L. 92 del 28 giugno 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento positivo un innovativo **congedo a favore del padre lavoratore dipendente**.

L'INPS, con la circolare n° 40 del 14 marzo 2013 (*della quale vi abbiamo ampiamente notiziato con il n. 40/2013 di questa stessa rubrica*), ha chiarito le modalità per fruire di tale periodo di astensione lavorativa riservandosi, però, di comunicare, successivamente, le modalità pratiche di esposizione di tali eventi nell'ormai omnicomprensivo flusso telematico Uniemens.

Orbene, l'Istituto di previdenza, con il messaggio *de quo*, ha sciolto la riserva contenuta nel documento n° 40/2013, completando il quadro normativo/operativo che, pertanto, ad oggi, si prospetta come di seguito indicato:

- **Congedo obbligatorio**: la fruizione del giorno di congedo è **obbligatoria** e va effettuata **entro il quinto mese di vita del bambino**. Il diritto del padre è totalmente **autonomo** da quello della madre e, pertanto, spetta a prescindere dalla facoltà di quest'ultima di godere del congedo obbligatorio. Il trattamento economico è **integralmente a carico dell'INPS**. L'indennità anticipata dal datore di lavoro sarà posta a conguaglio con quanto dovuto dallo stesso a titolo di contributi. A tal fine, il contribuente avrà cura di esporre nel flusso telematico individuale il neo-istituito codice "**L060**". Le giornate di assenza saranno invece evidenziate con il codice "**MAS**";
- **Congedo facoltativo**: la durata massima di tale periodo di astensione è pari a **due giorni**. La sua fruizione è **subordinata alla rinuncia della madre** di un egual periodo di congedo di maternità. Il godimento

del periodo di astensione *de quo* dovrà avvenire, come per quello obbligatorio, **entro i cinque mesi di vita del bambino**. Il trattamento economico è posto, nella sua interezza, **a carico dell'Istituto**. Il conguaglio della somma erogata al padre lavoratore avverrà, a cura del datore di lavoro, mediante evidenza, nella denuncia Uniemens di competenza, del codice all'uopo istituito "**L061**". I giorni di tale congedo verranno valorizzati con la causale "**MA9**".

Per entrambi i periodi di astensione il datore di lavoro dovrà anche avere cura, in ultimo, di valorizzare, nel flusso telematico, l'elemento <DifferenzeAccredito> necessario per il corretto riconoscimento della dovuta contribuzione figurativa.

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PA**